



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

decreto di omologazione

di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

(ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI n. 22 / 2021 A.R.)

Il giudice, dott. Riccardo Rosetti,

visto il ricorso ex art. 6 l. 3/2012 proposto da Renzi Marcella e Ciuffatelli Carlo in data 24.11.2021 come integrato in data 28.12.2021;

vista la documentazione allegata;

vista la relazione redatta - nella qualità di esercente, per la presente procedura, la funzione di Organismo di Composizione della Crisi – dall'Avv. Paola Coltellacci in data 10.11.2021 e come integrata in data 10.1.2022 con la ridefinizione delle percentuali di voto;

osserva che

l'accordo va omologato per le ragioni di seguito esposte;

la proposta di accordo

- promana da persona fisica in condizione di sovraindebitamento;
- è stata elaborata con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, le cui funzioni sono svolte da un professionista in possesso dei requisiti a norma dell'art. 15, comma 9, della l. 3/12;
- la proposta e la relazione sono state comunicate a cura del gestore nominato dall'OCC a tutti i creditori aventi diritto ad esprimersi con le forme di cui all'art. 10, comma 1, l. 3/12, e la proposta è stata approvata a norma dell'art. 11, commi 1 e 2, della citata legge, con percentuali superiori al 60% per entrambe le masse;
- non sono pervenute osservazioni dai creditori nemmeno dopo la notifica via Pec della relazione circa i voti espressi come effettuata dal gestore nominato dall'OCC, salvo



quelle rappresentate dalla Purple SPV s.r.l. che tuttavia non assumono rilievo ostativo trattandosi di una valutazione negativa in termini di percentuale di soddisfacimento del credito a fronte della messa in liquidazione dell'intero patrimonio immobiliare dei proponenti che mettono a disposizione l'unico immobile del quale sono comproprietari e godono di trattamenti pensionistici poco superiori alla soglia di sostentamento; alla proposta sono allegati i documenti indicati dall'art. 9, comma 2, l. 3/12, compresa l'attestazione sulla fattibilità del piano da parte del professionista nominato *ex art.* 15, comma 9, della medesima legge;

non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

la fattibilità del piano è attestata dalla relazione dell'OCC, da considerarsi analitica, esaustiva e coerente, in quanto tale rispettosa dei principi generali che ne governano la redazione;

considerato che assume rilievo il disposto dell'art. 13, comma 1, legge 3 del 2012 secondo il quale: *"1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate"*

nulla va disposto sulle spese;

P.Q.M.

- omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Renzi Marcella e Ciuffatelli Carlo;
- nomina liquidatore il dott. Gennaro Coscia che svolgerà tutti i compiti affidati dalla legge, potendo intervenire nella esecuzione già in corso sull'immobile presso il Tribunale di Macerata;
- dispone che – effettuata la liquidazione - si provveda ai pagamenti nei termini di cui all'accordo, sotto il controllo e la gestione del liquidatore al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri [ex art. 13 l. n. 3/12](#);



- pone a carico della massa, in prededuzione, il compenso del gestore nominato dall'OCC, liquidato in euro 2.000,00 oltre accessori come per legge, come da accordo raggiunto tra le parti e riportato nelle conclusioni della proposta;
- dispone che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, al liquidatore, a ciascun creditore e sia pubblicato sul sito del Tribunale;
- nulla dispone quanto alle spese del procedimento.

Civitavecchia, 10.6.2022

Il Giudice

Riccardo Rosetti

